

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Sostituzione dei carabinieri ausiliari).

1. Per compensare la progressiva contrazione del contingente di carabinieri ausiliari, per effetto delle disposizioni sulla sospensione del servizio di leva, per il triennio 2002-2004, è autorizzato, l'arruolamento di 1500 carabinieri in ferma quadriennale per l'anno 2002, di 1500 per l'anno 2003 e di 6000 per l'anno 2004, ad incremento dei volumi organici del ruolo. Il contingente dei carabinieri ausiliari è stabilito in 10 mila unità per l'anno 2002, in 8500 unità per l'anno 2003 e in 2500 unità per l'anno 2004.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età superiore a 30 anni:

a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;

b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Si applica la riserva del 70 per cento dei posti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti di cui al comma 1, destinati per effetto della predetta riserva ai volontari delle Forze armate e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 33.076;

2004: — 216.877.

16. 05. (ex 14. 05.) Alberto Giorgetti, Ascierio, Gamba, Geraci, Giorgio Conte.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Sostituzione dei carabinieri ausiliari).

1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei Carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, fermo rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1), ai quali possono partecipare, se di età non superiore ai trenta anni:

a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;

b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1) si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.

Conseguentemente, nella Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 20;

2003: — 40;

2004: — 60.

16. 06. *(Nuova formulazione)* Alberto Giorgetti, Ramponi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Misure di razionalizzazione per l'accesso al pubblico impiego).

1. Al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche e di ridurre i tempi per la copertura dei posti disponibili, tutte le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'apertura di nuove procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche per le quali sia rilevata una carenza di organico, devono provvedere all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione da esse comunque indette purché non risultino inutilmente decorsi i termini di validità delle relative graduatorie.

2. Qualora i candidati di cui al comma 1 rifiutino formalmente per almeno tre volte la motivata attribuzione della qualifica o della funzione proposta dalle pubbliche amministrazioni, la relativa posizione organica si renderà disponibile per le nuove procedure concorsuali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce il presupposto per l'atti-

vazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qualifiche.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

16. 07. (ex 14. 0. 15.) Giuseppe Drago, Peretti, Lucchese.

(A.C. 1984 — Sezione 8)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO
PER GLI ENTI PUBBLICI

ART. 23.

(Trasformazione e soppressione di enti pubblici).

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le agenzie e gli altri organismi, anche indipendenti, ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la sop-

pressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 24 e all'articolo 26 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. La Commissione può richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.

4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, il parere si intende espresso favorevolmente.

5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.

6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 23.

*(Trasformazione e soppressione
di enti pubblici).*

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

23. 2. (ex 21. 46.) Rizzo, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Violante, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo.

23. 1. (ex 21. 55.) Lion.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

23. 3. (ex 21. 42.) Cordoni, Delbono.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

23. 4. (ex 21. 43.) Sgobio, Pistone.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

23. 5. (ex 21. 30., 21. 26.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Duilio, Delbono, Squeglia, Carbonella, Camo.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

23. 7. (ex 21. 12.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimerlo.

Consequentemente, agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

23. 6. (ex 21. 19.) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: individua gli enti pubblici, aggiungere le seguenti: eccetto l'ISTAT,.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

23.45 (ex 21. 53). Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Al comma 1, sopprimere le parole: le agenzie e gli altri organismi, anche indipendenti,

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

23. 8. (ex 0. 21. 64. 2.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: , le agenzie,

Consequentemente, al medesimo comma, dopo la parola: finanziati aggiungere le seguenti: in via prevalente.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

23. 14. (vedi 21. 31.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: le agenzie aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei centri, degli istituti di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

23. 10. (ex 21. 10.) Giordano, Russo Spena, Mascia, Titti De Simone, Valpiana.

Al comma 1, dopo le parole: le agenzie aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle dipendenti dal Ministero della difesa,

Seguono compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

23. 11. (ex 21. 15) Sereni.

Al comma 1, dopo le parole: le agenzie, aggiungere le seguenti: , ad eccezione degli enti che svolgono funzioni di previdenza e di assicurazione obbligatoria,

Seguono compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

23. 12. (ex 21. 36.) Tidei, Sereni.

Al comma 1, dopo le parole: le agenzie, aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli appartenenti al settore della ricerca,

Seguono compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

23. 13. (ex 21. 38.) Tocci, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Filippeschi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e gli altri organismi, anche indipendenti, ai quali non siano affidati compiti di garanzia di rilevanza costituzionale;

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla trasformazione o soppressione gli enti, le agenzie e gli altri organismi ai quali sono affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, quelli essenziali alle finalità della difesa e quelli la cui natura pubblica garantisce la sicurezza.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

23. 49. Benedetti Valentini

Al comma 1, sopprimere le parole: e gli altri organismi, anche indipendenti.

23. 47. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Bielli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.91 DEL GOVERNO.

Sopprimere le parole da: ed aggiungere fino alla parola: amministrazioni.

0.23.91.8. Pennacchi, Battaglia, Ruzzante.

Al comma 2, punto a), aggiungere dopo le parole: previdenza sociale *le parole:* e l'assicurazione sociale.

0.23.91.1. Cordoni, Delbono, Innocenti, Ruzzante.

Alla lettera a) sostituire la parola: sociale, *con le seguenti:* e le assicurazioni sociali;

0.23.91.6. Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Buffo, Diana, Motta, Nigra, Siacca, Trupia.

Alla lettera a) aggiungere, alla fine, le seguenti parole: e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

0.23.91.7. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Ruzzante.

Aggiungere la lettera c).

c) svolgono funzioni di ricerca, formazione, prevenzione e vigilanza per la salute pubblica.

0.23.91.2. Castagnetti, Bindi, Fioroni, Boccia.

Aggiungere la lettera c).

c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica.

0.23.91.3. Castagnetti, Bindi, Fioroni.

(Approvato)

Dopo la lettera b), aggiungere:

c) sono essenziali per la ricerca di base e applicata finalizzata all'assistenza sanitaria, svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la tutela della salute pubblica come previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

0.23.91.10. Labate, Battaglia, Bolognesi, Ruzzante.

Dopo il comma 2, aggiungere:

2-bis. Sono esclusi l'Istituto Superiore della sanità, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, gli Istituti di Ricerca e cura a carattere scientifico pubblici.

0.23.91.9. Labate, Battaglia, Bolognesi, Ruzzante.

Aggiungere il seguente comma:

Sono comunque esclusi l'INAIL, l'Istituto Superiore di sanità, l'Istituto per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISPESL).

0.23.91.4. Castagnetti, Bindi, Fioroni, Boccia.

Aggiungere il seguente comma:

Sono comunque esclusi l'Istituto Superiore di sanità (ISS) e l'Istituto per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISPESL).

0.23.91.5. Castagnetti, Bindi, Fioroni, Boccia.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche indipendenti ed aggiungere dopo le parole: individua gli enti pubblici le seguenti: le amministrazioni.

Aggiungere infine il seguente comma:

2. Dalle trasformazioni o soppressioni sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:

a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale;

b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza.

29. 91. (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale con le seguenti: ad eccezione di quelli aventi finalità costituzionalmente riconosciute.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

23. 9. (ex 0. 21. 64. 3.) Duilio, Delbono, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, dopo le parole: di rilevanza costituzionale aggiungere le seguenti: e ad eccezione dei centri, degli istituti di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

23. 48 Giordano, Russo Spena, Mascia, Titti De Simone, Valpiana

Al comma 1 dopo le parole: bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli aventi finalità costituzionalmente riconosciute,

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

23. 15. (vedi 21. 25.) Duilio, Delbono, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, sostituire le parole da: o in fondazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: a totale capitale pubblico.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

23. 16. (vedi 21. 9.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole da: sentite le organizzazioni sindacali fino alla fine del comma, con le seguenti: previo accordo per quanto riguarda il personale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle regioni né agli enti locali. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, gli enti di ricerca.

1-ter. Tutto ciò che in qualunque modo implica il ruolo delle regioni, delle province e dei comuni deve avere il preventivo parere positivo della Conferenza unificata.

Seguono compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

23. 17. (vedi 21. 20.) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente disposizione non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

23. 18. (ex 21. 44.) Castagnetti, Violante, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente disposizione non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

23. 19. (ex 21. 32.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o soppressione gli enti e le agenzie essenziali alle finalità della difesa o la cui natura pubblica garantisce la sicurezza.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

23. 50 Benedetti Valentini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o soppressione gli enti previdenziali e assicurativi, gli enti essenziali alle finalità della difesa e quelli la cui natura pubblica garantisce la sicurezza.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

23. 46 (ex 21. 2 nuova formulazione) Benedetti Valentini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione gli enti previdenziali ed assicurativi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 486 del 1978, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: -125.000;

2003: -175.000;

2004: -200.000.

23. 20. (ex 21. 41.) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Delbono, Innocenti, Franci, Battaglia, Giacco, Diana, Motta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria e artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca, le agenzie e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

23. 21. (ex 21. 50.) Pistone, Sgobio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti pubblici che attendono alle funzioni dello Stato perché forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

23. 22. (ex 21. 49.) Pistone, Sgobio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti pubblici che attendono alle funzioni essenziali dello Stato perché forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

23. 29. (ex 21. 63.) Lusetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti pubblici che

attendono alle funzioni essenziali dello Stato al quale forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo

23. 28. (ex 21. 57.) Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che riguardano la previdenza, la salute e che in ogni caso si occupano dell'attuazione di diritti costituzionalmente garantiti.

Conseguentemente, agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

23. 24. (ex 21. 21.) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti previdenziali e assicurativi.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

23. 23. (ex 21. 47.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cordoni, Battaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o soppressione gli enti previdenziali e assicurativi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

23. 26. (ex 21. 27.) Duilio, Delbono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione gli enti previdenziali ed assicurativi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

23. 25. (ex 21. 29.) Ruggeri.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole: alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 *con le seguenti:* al Parlamento.

23. 75. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

23. 32. (ex 21. 8.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo persegue l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi e, oltre a conformarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti la cui autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in uffici dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero liquidazione degli enti inutili; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri

enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in società per azioni di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti trasformati in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente articolo predispongono, entro l'anno 2002, e successivamente con cadenza biennale un piano di razionalizzare logistica degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività. Il piano è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente comma, indicando le risultanze dei piani di razionalizzazione delle spese.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

23. 31. (ex 21. 34.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Con il regolamento di cui al precedente comma, il Governo persegue l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi e, oltre a conformarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) funzione degli enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti la cui autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in uffici dello Stato e di altra amministrazione pubblica, ovvero liquidazione degli enti inutili; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in società per azioni di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti trasformati in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di enti agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente articolo ridispongono, entro l'anno 2002, e successivamente con cadenza biennale un piano di razionalizzare logistica degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in co-

mune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività. Il piano è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente comma, indicando le risultanze dei piani di razionalizzazione delle spese.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

23. 30. (ex 21. 16.) Grandi, Fumagalli, Buffo, Bellini, Motta.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2 fino alla fine del periodo, con le seguenti: di Camera e Senato per l'acquisizione del parere vincolante.

23. 33. (ex 21. 7.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.

23. 34. (ex 21. 6.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: il parere si intende espresso favorevolmente con le seguenti: i regolamenti possono essere comunque emanati.

23. 76. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: favorevolmente con la seguente: negativamente.

23. 35. (ex 21. 5.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

23. 36. (ex 21. 35.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: esclude gli enti pubblici e le agenzie che si occupano di assistenza, consulenza e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro ed.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo n. 9

23. 37. (ex 21. 62.) Lion.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Nel caso in cui le trasformazioni di cui al comma 1 riguardino istituti o enti pubblici predisposti o integrati dallo Stato che esercitano i compiti previsti dall'articolo 38 della Costituzione la verifica di cui al comma 5 deve accertare altresì che l'utenza ne tragga reale vantaggio, sia in termini di qualità e quantità dei servizi, sia in termini di costi diretti o indiretti.

5-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila affinché i presupposti di cui ai commi 5 e 5-bis si verifichino anche successivamente alle trasformazioni di cui al comma 1 e, nel caso contrario, interviene con opportuni provvedimenti,

anche assumendo direttamente a carico dello Stato l'onere finanziario per ristabilire la qualità e l'economicità dei servizi a vantaggio dell'utenza.

23. 38. (ex 21. 37.) Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

23. 39. (ex 21. 45.) Pecoraro Scania, Castagnetti, Violante, Rizzo, Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo regime tributario agevolato si applica anche alle operazioni di trasformazione e soppressione poste in essere in base a leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

23. 40. (ex 21. 3.) Olivieri, Michele Ventura.

Sopprimere il comma 8.

***23. 41.** (ex *21. 56.) Zanella, Lion.

Sopprimere il comma 8.

***23. 42.** (ex *21. 39.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Labate.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

Nell'ambito della Conferenza permanente Stato - regioni autonomie locali, il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, definisce principi e criteri per la ristrutturazione e il rilancio degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), ai fini del potenziamento della ricerca di base e applicata in campo biomedico sia in relazione alla cura dei pazienti che agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale definiti dal Piano sanitario nazionale. Raggiunta l'intesa, il Ministro della salute adotta le opportune iniziative per la revisione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

23. 43. (ex 21. 40.) Labate, Battaglia, Bolognesi, Petrella, Bogi.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via sperimentale per due anni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro della salute e regioni interessate, a tre istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, mantenendone l'integrità strutturale ed organizzativa, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi.

23. 44. (ex 21. 51.) Maura Cossutta, Pistone.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.

23. 90. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato_

(A.C. 1984 - Sezione 9)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 31.

*(Incremento delle pensioni in favore
di soggetti disagiati).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è maggiorato fino all'importo mensile di 516,46 euro, secondo le modalità di cui al comma 2, l'ammontare dei trattamenti pensionistici inferiori a tale somma.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e dei contributi eventualmente versati ai fini previdenziali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

4. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 31.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - 1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui

alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.200;

2003: - 5.200;

2004: - 5.200.

31. 030. (ex 40. 1324. La XII Commissione, ex 1984/XII/2.1.) Giacco, Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Zanella.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - 1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

31. 08 (ex 29. 0. 49) Cordoni, Innocenti, Battaglia, Giacco, Motta.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Norme a favore delle persone minorate dell'udito e della parola) - 1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge n. 508 del

1998, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista in favore dei ciechi assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

31. 09 (ex 29. 0. 14) Delbono, Fistarol.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista in favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 041. (ex 40. 1326.) Fiori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista in favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

31. 080. (ex 40. 1325.) Villetti, Intini, Buemi, Albertini.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Contribuzione volontaria). -1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1983, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« A seguito di intese raggiunte tra datore di lavoro e singolo lavoratore all'atto della

cessazione del rapporto di lavoro, gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro a provvedere al versamento degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria fino ad un periodo massimo complessivo di sei anni. A tal fine il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda agli Istituti previdenziali con allegata una dichiarazione autenticata del datore di lavoro circa l'assunzione da parte di quest'ultimo degli obblighi contributivi di cui sopra. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai sensi dell'articolo 62 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi di ricongiunzione e di riscatto dei periodi assicurativi.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il suddetto divieto di prosecuzione volontaria non si applica ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 026. (ex 29. 0. 37) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (*Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura*). -1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme ag-

giuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 1° ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;

2003: - 6.000;

2004: - 2.500.

31. 030-bis. (ex * 29. 0. 63.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Angelino Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria, Santori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura e cartolarizzazione dei crediti). - 1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui al comma precedente.

2. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole 1° ottobre 1999« sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. »

3. Nei confronti delle aziende agricole che si avvalgono della regolarizzazione di cui al comma 2 i concessionari della riscossione esattoriale sospendono gli ef-

fetti e l'esecutività delle cartelle già notificate e la notifica delle cartelle non ancora notificate.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

31. 031. (ex 29. 0. 57.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - 1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1000;

2003: - 1000;

2004: - 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

31. 027. (ex 29. 0. 81) Alberto Giorgetti, Fatuzzo, Catanoso, Lisi, Villani.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. - (*Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura*). - 1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1000;

2003: - 1000;

2004: - 500.

31. 032 (ex * 29. 0. 54) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Angelino Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria, Santori.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis. (*Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura*). - 1. Le disposizioni in

materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1000;

2003: - 1000;

2004: - 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

31. 011 (ex * 29. 0. 64) Cusumano.

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

ART. 31-bis.

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati